



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Ex coniuge superstite: spetta il diritto di abitazione

Autore: Redazione | 05/06/2019



La separazione non fa venir meno i diritti successori: che fine fa invece il diritto a vivere dentro la casa di proprietà del coniuge defunto?

Tuo padre è morto qualche settimana fa. Ha lasciato te e l'ex moglie dalla quale era separato ormai da diversi anni. I due non avevano mai formalizzato il divorzio.

Ora lei vuole la sua parte di eredità e, in più, rivendica il diritto di abitazione su quella che un tempo era la casa in cui viveva col marito. Ne ha diritto? La questione è stata appena affrontata dalla Cassazione **[1]**. La Corte, in particolare, ha risposto al seguente quesito: **all'ex coniuge superstite spetta il diritto di abitazione?** Ecco qual è stata la risposta fornita dai giudici.

Ex coniuge separato: ha diritto all'eredità?

Il coniuge, dopo la separazione, non perde il diritto all'**eredità dell'ex**, salvo che la separazione si sia chiusa con la pronuncia di "addebito" a suo carico. Per esempio, se marito e moglie si lasciano perché non si amano più e l'uomo muore dopo qualche mese, la donna può rivendicare la sua parte di eredità come se i due fossero ancora regolarmente sposati. Ma se la moglie aveva tradito il marito, sicché il giudice l'ha ritenuta responsabile per la fine del matrimonio, alcun diritto successorio può più vantare.

Ex coniuge divorziato: ha diritto all'eredità?

Dopo il divorzio, invece, ogni legame tra moglie e marito cessa definitivamente. Cessano anche i diritti successori che, pertanto, non possono essere rivendicati. Quindi, se uno dei due coniugi dovesse morire il giorno dopo la sentenza di divorzio, l'altro non avrebbe diritto ad alcuna parte del patrimonio del primo.

Quote eredità al coniuge superstite

In presenza di un testamento, al **coniuge superstite** - quello cioè rimasto in vita dopo la morte dell'altro - spetta comunque la metà del patrimonio del coniuge defunto **[2]**.

Se invece la coppia ha avuto un solo figlio, all'ex coniuge spetta un terzo del patrimonio del defunto mentre l'altro terzo va al figlio. Invece se i figli sono più di uno, ad essi va la metà del patrimonio del defunto (divisa in quote uguali) mentre un quarto va al coniuge **[3]**.

Invece **in assenza di testamento**, al coniuge rimasto solo spetta tutta l'eredità. Se invece c'è anche un figlio, l'eredità si divide al 50% tra i due. Se infine ci sono due o più figli, al coniuge superstite spetta un terzo dell'eredità e gli altri due terzi vanno divisi, in quote uguali, tra i figli.

Diritto di abitazione al coniuge superstite

Oltre alle quote di eredità appena indicate, al coniuge superstite spetta anche il **diritto di abitazione nella casa familiare** di proprietà del coniuge defunto. Ad esempio, nel caso in cui a morire sia la moglie proprietaria dell'appartamento, il marito potrà rimanere all'interno dell'immobile - che prima era residenza dei due - finché anch'egli muoia, anche se gli eredi del bene sono altri soggetti (magari i figli).

Il diritto di abitazione è opponibile ai terzi anche se non trascritto. Esso riguarda solo l'immobile effettivamente vissuto dalla coppia prima della morte del titolare; deve cioè trattarsi di quella che un tempo era la **residenza familiare**. Il suddetto diritto, pertanto, non può mai estendersi ad un ulteriore e diverso appartamento, autonomo rispetto alla sede della vita domestica, ancorché ricompreso nello stesso fabbricato, ma non utilizzato per le esigenze abitative della comunità familiare

Diritto di abitazione all'ex coniuge superstite

Se l'**ex coniuge superstite** separato (purché non abbia l'addebito) può rivendicare la qualità di erede sul patrimonio del defunto, non può però chiedere il diritto di abitazione. Difatti, come chiarito dalla Cassazione **[3]** la separazione dei coniugi fa venir meno il presupposto necessario alla base di tale diritto: la convivenza sotto lo stesso tetto.

La pronuncia in commento chiarisce dunque questo aspetto: morto uno dei coniugi separati non sorge in capo al superstite il diritto di abitazione nell'immobile che pure gli è stato assegnato dal giudice con l'omologazione dell'accordo. E ciò perché le parti non convivono al momento del decesso e, dunque, è escluso che si possa individuare una casa adibita ad abitazione familiare che fa scattare il diritto di abitazione. La **separazione personale** al momento in cui muore uno dei coniugi è «ostacolo insormontabile» al sorgere del diritto in capo al superstite.

Note

[1] Cass. sent. n. 15277/19 del 5.06.2019. [2] [Art. 540 cod. civ.](#) [3] Vedi anche Cass. 22 ottobre 2014 n. 22456. Autore immagine: 123rf com

Sentenza

Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza 14 marzo - 5 giugno 2019, n.

15277 Presidente Gorjan - Relatore Tedesco Ritenuto in fatto che: La Corte d'appello di Brescia ha confermato la sentenza di primo grado, riconoscendo l'inammissibilità dell'azione di riduzione proposta da S.A. con riferimento alla successione del coniuge separato Renato Galletti, deceduto il 26 febbraio 1997, il quale aveva disposto con testamento in favore del coniuge un legato di usufrutto generale, qualificato dai giudici di merito legato in sostituzione di legittima.

Secondo la corte di merito l'attrice non aveva rinunciato al legato sostitutivo preventivamente o quanto meno contestualmente alla proposizione della domanda di riduzione. In verità la rinuncia al legato era intervenuta, ma la corte di merito l'ha ritenuta tardiva, in quanto operata dopo che la legataria aveva compiuto atti di esercizio del diritto, ravvisati nel fatto che l'attrice aveva continuato ad abitare nella ex casa coniugale in (omissis) , compresa nell'usufrutto. Contro la sentenza la S. ha proposto ricorso, affidato a un unico motivo. Gli intimati sono rimasti tali.

Considerato in diritto che: L'unico motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 551 e 649 c.p.c., in relazione agli artt. 540 e 548 c.c.. La corte d'appello non aveva considerato che l'utilizzo dell'appartamento da parte della ricorrente non costituiva esercizio del diritto di usufrutto a lei lasciato con il testamento, ma rifletteva l'esercizio del diritto di abitazione spettante ex lege al coniuge ai sensi dell'art. 540 c.c., comma 2, essendo incontrovertibile, per un verso, che l'immobile costituiva la casa coniugale, per altro verso, che la ricorrente aveva continuato utilizzarlo come propria abitazione in forza di clausola della separazione consensuale intervenuta con il de cuius. Il ricorso è infondato. La ricorrente dà per acquisito che i diritti di abitazione e di uso, riconosciuti in favore del coniuge dall'art. 540 c.c., comma 2, spettano anche al coniuge separato senza addebito. In forza di tale premessa ritiene che la corte non abbia fatto corretta applicazione del principio secondo cui la facoltà di rinunciare al legato, ai sensi dell'art. 549 c.c., è preclusa quando il legatario abbia compiuto atti di esercizio del diritto oggetto del legato, manifestando una volontà incompatibile con la volontà di rinuncia (Cass. n. 20711/2013). La ricorrente non nega la validità di tale principio, ma nega che fosse applicabile nel caso di specie, in considerazione del fatto che la protrazione del godimento trovava il proprio titolo non nel lascito testamentario, ma nei legati ex lege riconosciuti al coniuge dall'art. 540 cit.. L'uso della casa, perciò, non le impediva di rinunciare al legato nel termine di prescrizione. Fatto è, però, che il principio da cui muove la censura, e cioè che lo stato di separazione non

costituisce ostacolo al riconoscimento dei diritti sulla casa familiare a favore del coniuge, benché sostenuto in dottrina, non è condiviso dalla giurisprudenza di legittimità, che ravvisa nella separazione personale un ostacolo insormontabile al sorgere dei diritti d'abitazione e d'uso. "In caso di separazione personale dei coniugi e di cessazione della convivenza, l'impossibilità di individuare una casa adibita a residenza familiare faccia venire meno il presupposto oggettivo richiesto ai fini dell'attribuzione dei diritti in parola. Se, infatti, per le ragioni esposte, il diritto di abitazione (e il correlato diritto d'uso sui mobili) in favore del coniuge superstite può avere ad oggetto esclusivamente l'immobile concretamente utilizzato prima della morte del de cuius come residenza familiare, è evidente che l'applicabilità della norma in esame è condizionata all'effettiva esistenza, al momento dell'apertura della successione, di una casa adibita ad abitazione familiare; evenienza che non ricorre allorché, a seguito della separazione personale, sia cessato lo stato di convivenza tra i coniugi" (Cass. n. 13407/2014). A tale principio la Corte ritiene doversi dare continuità. La circostanza che, nella specie, la casa familiare era stata attribuita al coniuge in virtù di previsione della separazione consensuale omologata, a un attento esame, non introduce un elemento che possa giustificare la diversa considerazione della vicenda. Rimane infatti valida la considerazione, su cui è essenzialmente fondata la tesi giurisprudenziale contraria al riconoscimento dei legati al coniuge separato, della mancanza della convivenza fra i coniugi al tempo di apertura della successione. La corte d'appello, pertanto, incontrovertita la mancanza di una situazione di convivenza fra coniuge separato e de cuius al tempo dell'apertura della successione, non doveva porsi il problema se la permanenza nella casa potesse giustificarsi altrimenti rispetto al legato testamentario. Ciò posto essa ha ritenuto che, in considerazione del possesso e del godimento del bene ereditario, protrattosi per oltre nove anni, la S. avesse consumato la scelta prevista dall'art. 551 c.c., a favore del legittimario, in guisa da rendere inefficace la rinuncia effettuata nel 2006. Il relativo apprezzamento non rileva errori di diritto ed è perciò incensurabile in cassazione, come, del resto, ricorda la stessa ricorrente, la cui censura, in effetti, non si dirige contro tale statuizione, ma si esaurisce nel postulare infondatamente un titolo del godimento dell'immobile diverso dal legato testamentario. Il ricorso, pertanto, va rigettato. Nulla sulle spese. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto l'art. 13, comma 1 quater, del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo del versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. P.Q.M. rigetta il ricorso; dichiara ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla

L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.